

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fuglia D.essa  


# INGE. TER.

STUDIO ASSOCIATO DI  
INGEGNERIA DEL TERRITORIO  
17100 SAVONA V. BOSELLI 7-7  
Tel. 019.824477 339.2826326

## COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

Regolamento del mercato settimanale e del  
commercio su aree pubbliche in forma itinerante  
ai sensi del D.Lgs.114/98 della L.R.19/99

26 Giugno 2003

- D.Lgs. n.114 del 31.3.98      Riforma del Commercio
- L.R. n.19 del 2.7.99 Titolo I   Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.
- Circolare della Regione Liguria del 9.9.99 Applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 19/99
- L.R. n.48 del 27.12.2000   Modifiche alla L.R. n.19 del 2.7.99
- Ordinanza del Ministero della Salute 3.4.2002   Requisiti igienico-sanitari per il commercio sulle aree pubbliche

## PARTE PRIMA GENERALITA'

### Art.1 Definizioni

Esercizio del commercio su aree pubbliche: attività autorizzata su posteggi dati in concessione per 10 anni, oppure attività in forma itinerante (D.Lgs 114/98 art.28 comma 1)

Mercato: parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità , composta da più posteggi , attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio , la somministrazioni di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. (D.Lgs 114/98 art.27 lettera d)

Mercato su strada: il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali si alterna con altre attività cittadine (Ordinanza del Ministero della Salute 3.4.02).

Posteggio : parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. (D.Lgs 114/98 art.27 lettera c).

Negozio mobile: veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio (Ordinanza del Ministero della Salute 3.4.02).

Banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale (Ordinanza del Ministero della Salute 3.4.02).

## Art.2 Competenze del Sindaco

Il Sindaco, in occasione di particolari ricorrenze, festività o eventi particolari, ha la facoltà di anticipare, posticipare, prorogare o sopprimere qualsiasi mercato, senza oneri per il Comune.

Spetta al Sindaco fissare con propria ordinanza gli orari del commercio su aree pubbliche differenziando il commercio in forma itinerante, il mercato e la fiera. Per il mercato l'ordinanza preciserà l'ora di inizio e di fine delle operazioni di vendita (L.R. 19/99 art. 15 ).

## Art.3 Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale approva il presente regolamento, la relativa definizione delle aree, e determina i canoni differenziati tra mercati e fiere, tra concessioni e assegnazioni provvisorie, commercianti ed agricoltori.

## Art.4 Competenze della Giunta Comunale

Compete alla Giunta Comunale l'aggiornamento dei canoni di concessione (D.Lgs 267 del 18/8/2000) .

## Art.5 Competenze della Polizia Municipale

Alla Polizia Municipale compete la gestione del commercio su aree pubbliche e la procedura di concessione del suolo pubblico.

In specifico alla Polizia Municipale compete l'eventuale rimozione dei veicoli che occupano nei giorni di mercato l'area prevista, e la registrazione delle presenze. Tale registro potrà anche essere costituito su supporto informatico.

La Polizia Municipale, in caso di eventi meteorologici sfavorevoli, ha la facoltà di annullare la giornata mercatale ; ha la stessa facoltà in caso di eventi particolari che compromettono la sicurezza dell'attività commerciale e del traffico.

Art.6  
Competenze degli Uffici Amministrativi

Compete agli Uffici Amministrativi comunali il rilascio dell'autorizzazione al commercio su suolo pubblico .

Art.7  
Responsabilità

Prima di esercitare il commercio sulle aree pubbliche del Comune ogni operatore deve conoscere il presente regolamento pur previsto dall'art.28 comma 3 del D.Lgs.114/98 e dall'art.13 della L.R.19/99.

L'operatore con il ritiro della concessione si dichiara edotto sul presente regolamento, si impegna ad osservarlo e a farlo osservare, e manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante da danni, furti, deterioramenti per le persone addette alla vendita, per le merci e le attrezzature.

I concessionari sono responsabili di qualsiasi danno cagionato ad opere, manufatti e qualunque altra cosa rientrante nella superficie del posteggio e ad esso limitrofo.

## PARTE SECONDA COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

### Art.8 Domanda

La domanda e' presentata al Comune di residenza o nel comune dove ha sede legale la societa'. (L.R.19/99 art.4).

Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro 10 giorni dalla data di protocollo ed assicura l'applicazione delle procedure previste dalla legge 241/90 (D.Lgs.114/98 art.28 punto 16 ultimo comma).

Con la domanda l'interessato :

- indica il proprio nome cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza , codice fiscale, eventuale carica societaria, nome e sede della società, e, se diverso dalla residenza o dalla sede societaria, l' indirizzo dove vuole che gli siano corrisposte eventuali comunicazioni.
- dichiara di non rientrare tra i casi inibiti all'attività commerciale indicate all'art.5 comma 2 del D.Lgs 114/98;
- specifica il settore merceologico che intende esercitare;
- in caso di settore alimentare allega copia della documentazione comprovante sia il requisito professionale in proprio possesso, sia le caratteristiche del negozio mobile.

### Art.9 Procedimento autorizzativo

La domanda si intende accolta se entro 90 giorni dalla data di protocollo non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Il responsabile del procedimento da comunicazione all'interessato entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento o al verificarsi del silenzio assenso.

## Art.10

### Autorizzazione per il commercio in forma itinerante

Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione per il commercio in forma itinerante, fatti salvi i diritti acquisiti (L.R. 19/99 art.4 comma 6)

L'autorizzazione in forma itinerante è rilasciata dall'Ufficio Commercio comunale ed abilita all'esercizio nell'ambito della Regione Liguria, e alla vendita a domicilio del consumatore non che nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago (D.Lgs 114/98 art.28 comma 4).

L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche abilita alla partecipazione di Fiere su tutto il territorio nazionale (D.Lgs 114/98 art.28 comma 6).

L'eventuale autorizzazione alla vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti dalla legge 287/91 (D.Lgs 114/98 art.28 comma 7 - L.R. 19/99 art.3 comma 2).

## Art.11

### Norme speciali per il commercio in forma itinerante

In riferimento alla delibera di Consiglio comunale n.44 del 14.7.95 l'operatore munito di autorizzazione può esercitare l'attività soltanto nel tratto urbano compreso tra la sede ferroviaria e quella autostradale, oltre che nelle frazioni di Pairola e Chiappa, dalle ore 07,30 alla 20,30.

La sosta del mezzo deve rispettare il codice della strada: dopo un'ora di sosta l'operatore deve allontanarsi ad almeno 500 metri di distanza dalla sosta precedente e non può tornare su un'area precedente prima che siano trascorse 24 ore.

In occasione dei mercati settimanali e delle fiere deve sostare ad almeno 1 km dal posteggio più vicino.

E' fatto divieto di usare amplificatori acustici per la promozione della vendita, se non autorizzati.

del CC 18 del 99

Art.12  
Norme igieniche

I negozi mobili ed i banchi temporanei utilizzati per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche debbono essere conformi ai requisiti prescritti dall' Ordinanza del Ministero della Salute 3.4.2002

Art.13  
Cessazione

Il titolare dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività è tenuto a darne comunicazione al Comune.

## PARTE TERZA ISTITUZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

### Art.14

#### Il mercato settimanale

Con Decreto Prefettizio n°19648/111 del 27.12.1938 è stata approvata la delibera comunale del 15.10.1938 relativa all'istituzione del mercato settimanale di San Bartolomeo al Mare,

Le delibere n°22 del 15.09.1960, n°48 del 17.07.1979, e n°44 del 14.07.1995 del Consiglio Comunale hanno successivamente spostato e confermato il giorno di mercato in piazza Andrea Doria, via della Torre e via degli Aranci, nella giornata di lunedì.

### Art.15

#### Tipologia del mercato

Il mercato è un mercato settimanale definito dall'art.27 lettera d) del D.Lgs. 114/98, su strada (Ordinanza del Ministero della Salute 3.4.2002), annuale e despecializzato, diviso nel settore alimentare e non alimentare.

### Art.16

#### Giorni ed orario di svolgimento

Il mercato viene svolto nella giornata del lunedì. Con ordinanza sindacale sono stabiliti gli orari del Mercato (L.R. 19/99 art. 15 )

### Art.17

#### Ampiezza complessiva delle aree per il commercio (D.Lgs 114/98 art.28 comma 15)

Il mercato comprende n.129 posteggi, di cui n.3 riservati agli agricoltori, per 2620 mq di superficie complessiva interamente su area comunale.

Art.18  
Superficie dei posteggi  
(D.Lgs 114/98 art.28 comma 15)

001	5.00 x 3.40	in Piazza A.Doria
002	5.00 x 3.40	in Piazza A.Doria.
003	5.00 x 3.40	in Piazza A.Doria.
004	4.50 x 3.40	in Piazza A.Doria.
005	4.00 x 3.40	in Piazza A.Doria.
006	5.00 x 3.40	in Piazza A.Doria.
007	4.00 x 3.40	in Piazza A.Doria.
008	6.00 x 3.40	in Piazza A.Doria.
009	4.00 x 3.60	in Piazza A.Doria.
010	4.00 x 3.60	in Piazza A.Doria.
011	7.00 x 3.60	in Piazza A.Doria.
012	6.20 x 3.60	in Piazza A.Doria.
013	8.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.-
014	4.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
015	5.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
016	8.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
017	6.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
018	7.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
019	4.50 x 3.70	in Piazza A.Doria.
020	6.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
021	4.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
022	6.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
023	7.20 x 3.70	in Piazza A.Doria.
024	4.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
025	5.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
026	4.50 x 3.70	in Piazza A.Doria.
027	6.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
028	5.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
029	5.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
030	6.90 x 3.70	in Piazza A.Doria.
031	6.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
032	6.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
033	8.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
034	6.60 x 3.70	in Piazza A.Doria.
035	8.00 x 3.40	in Piazza A.Doria.
036	5.50 x 4.40	in Piazza A.Doria.
037	5.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.

038	5.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
039	5.50 x 3.70	in Piazza A.Doria.
040	5.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
041	4.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
042	4.50 x 3.70	in Piazza A.Doria.
043	4.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
044	8.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
045	4.50 x 3.70	in Piazza A.Doria.
046	4.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
047	5.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
048	5.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
049	6.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
050	5.00 x 4.50	in Piazza A.Doria.
051	3.40 x 5.75	in Piazza A.Doria.
052	6.20 x 3.40	in Piazza A.Doria.
053	6.00 x 3.30	in Piazza A.Doria.
054	4.00 x 3.30	in Piazza A.Doria.
055	6.00 x 4.00	in Piazza A.Doria.
056	5.00 x 4.00	in Piazza A.Doria.
057	5.00 x 4.00	in Piazza A.Doria.
058	5.00 x 3.50	in Piazza A.Doria.
059	6.00 x 3.50	in Piazza A.Doria.
060	8.00 x 3,50	in Piazza A.Doria.
061	5.00 x 3.50	in Piazza A.Doria.
062	5.00 x 3,50	in Piazza A.Doria.
063	6.00 x 3.50	in Piazza A.Doria.
064	8.00 x 3.50	in Piazza A.Doria.
065	8.00 x 3.50	in Piazza A.Doria.
066		annullato
067		annullato
068	5.00 x 3.40	in Piazza A.Doria
069	7.00 x 3.40	in Piazza A.Doria
070	4.50 x 3.40	in Piazza A. Doria
071	4.00 x 3.40	in Piazza A.Doria
072	4.00 x 4.40	in Piazza A.Doria
073	7.00 x 4.40	in Piazza A.Doria
074	8.00 x 4.40	in Piazza A.Doria
075	8.00 x 4.40	in Piazza A.Doria.
076	4.00 x 4.40	in Piazza A.Doria.
077	5.00 x 4.40	in Piazza A.Doria.
078	5.00 x 4.00	in Piazza A.Doria.

079	8.00 x 4.00	in Via Aranci.
080	6.00 x 4.00	in Via Aranci.
081	4.00 x 4.00	in Via Aranci.
082	4.00 x 4.00	in Via Aranci.
083	5.00 x 4.00	in Via Aranci.
084	5.00 x 4.00	in Via Aranci.
085	5.00 x 4.00	in Via Aranci.
086	4.00 x 4.00	in Via Aranci.
087	4.00 x 4.00	in Via Aranci.
088	5.00 x 4.00	in Via Aranci.
089	5.00 x 4.00	in Piazza A.Doria.
090	6.00 x 4.00	in Piazza A.Doria.
091	5.00 x 4.00	in Piazza A.Doria.
092	5.00 x 4.00	in Piazza A.Doria.
093	5.00 x 4.00	in Piazza A.Doria.
094	5.00 x 4.00	in Piazza A.Doria.
095	6.00 x 4.00	in Piazza A.Doria.
096	4.50 x 4.00	in Piazza A.Doria.
097	4.50 x 4.00	in Piazza A.Doria.
098	4.50 x 3.70	in Piazza A.Doria.
099	4.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
100	4.00 x 3.65	in Piazza A.Doria.
101	5.00 x 3.70	in Piazza A.Doria.
102	6.00 x 3.60	in Piazza A.Doria.
103	5.80 x 3.70	in Via della Torre.
104	5.00 x 3.40	in Via della Torre.
105	4.00 x 3.00	in Via della Torre.
106	4.00 x 2.70	in Via della Torre.
107	4.00 x 2.70	in Via della Torre.
108	4.00 x 2.60	in Via della Torre.
109	4.00 x 2.60	in Via della Torre.
110	4.00 x 2.30	in Via della Torre.
111	4.00 x 2.00	in Via della Torre.
112	4.50 x 2.50	in Via della Torre.
113	4.50 x 2.40	in Via della Torre.
113	4.00 x 1.80	in Via della Torre.
115	5.00 x 2.10	in Via della Torre.
116	4.00 x 6.00	in Via della Torre.

## SETTORE ALIMENTARE

01	6,30 x 4.00	in Piazza A.Doria.
02	7.40 x 4.00	in Piazza A.Doria.
03	6.60 x 4.00	in Piazza A.Doria. Coltivatori diretti
04	6.00 x 4.00	in Piazza A.Doria.
05	4.50 x 4.00	in Piazza A.Doria.
06	10.00 x 3.00	in Piazza A.Doria.
07	7.70 x 3.30	in Piazza A.Doria.
08	4.30 x 4.00	in Piazza A.Doria. Coltivatori diretti
09	5.50 x 4.50	in Piazza A.Doria. Coltivatori diretti
10	7.00 x 4.50	in Piazza A.Doria.
11	6.00 x 4.50	in Piazza A.Doria.
12	7.20 x 5.00	in Piazza A.Doria.
13		annullato
14		annullato
15	7.70 x 5.00	in Piazza A.Doria
16	5.50 x 2.70	in Piazza A.Doria .
17	7.00 x 5.50	in Piazza A.Doria.

### Art.19 Planimetria

La planimetria allegata fa parte integrante del presente regolamento

## PARTE QUARTA POSTEGGI STAGIONALI FUORI MERCATO

### Art.20 Istituzione

Vengono previsti n° 2 posteggi fuori mercato:

- un posteggio nei Giardini della Pace avente misure 15x1,5m;
- un posteggio sul Lungomare Nazioni tra l'anfiteatro e via Corsica, all'altezza del condominio Mare Verde.

Entrambi i posteggi sono previsti per la vendita specializzata di libri ed affini, ed hanno carattere giornaliero, stagionale e specializzato.

Il Sindaco con propria ordinanza ne stabilisce la stagionalità e l'orario di vendita.

## PARTE QUINTA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE

### Art.21 Disponibilità di posteggi e miglioria

La disponibilità di posteggi va accertata con provvedimento formale (L.R.19/99 art.6) con determina dirigenziale .

Il provvedimento deve essere pubblicato all'albo pretorio nei 30 giorni successivi: entro tale termine i concessionari di posteggio già autorizzati all'interno del medesimo mercato possono fare domanda di trasferimento nel posteggio vacante. In caso di più domande valgono i seguenti criteri : 1) anzianità di frequenza sul mercato dai "danti causa" 2) anzianità di iscrizione al Registro Ditte 3) data di spedizione della domanda 4) sorteggio. E' fatto salvo il rispetto del settore merceologico. In caso di trasferimento il dirigente ripete l'atto formale per la disponibilità del nuovo posteggio.

## Art.22 Bando

Entro 90 giorni dalla determina di disponibilità definitiva è deliberato il bando comunale per la concessione dei posteggi disponibili.

Il bando contiene :

- l'elenco dei posteggi disponibili , l'esatta collocazione, il numero di identificazione, le dimensioni ed il settore merceologico;
- il termine non inferiore a 45 giorni dalla pubblicazione sul BURL del bando entro il quale la domanda deve essere spedita.

Il bando, che si riferisce a posteggi ubicati in unico mercato, viene trasmesso al "Dipartimento Consiglio Regionale, Struttura Personale, Organizzazione, Bollettino Ufficiale" via Fieschi 15- 16121 Genova, per la pubblicazione sul BURL, ed affisso all'Albo Pretorio.

Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente.

## Art.23 Domanda

L'interessato presenta la domanda in carta legale al Comune con lettera raccomandata (vedi Allegato).

Con la domanda l'interessato autocertifica ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni:

- il proprio nome cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza , codice fiscale, eventuale carica societaria, nome e sede della società, e, se diverso dalla residenza o dalla sede societaria, l'indirizzo dove vuole che gli siano corrisposte eventuali comunicazioni.
- dichiara di non rientrare tra i casi inibiti all'attività commerciale indicate all'art.5 comma 2 del D.Lgs 114/98;
- indica il posteggio richiesto in concessione ;
- specifica il settore merceologico che intende esercitare;
- in caso di settore alimentare allega copia della documentazione comprovante sia il requisito professionale in proprio possesso, sia le caratteristiche del negozio mobile o dell'eventuale banco temporaneo.
- dichiara le presenze maturate nell'ambito del mercato.
- dichiara di accettare quanto previsto dal Regolamento del Comune per il commercio su aree pubbliche
- acclude fotocopia di un documento di identità.

Art.24  
Procedura autorizzativa

Il procedimento per l'autorizzazione si conclude entro 75 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine previsto dal Bando per la presentazione delle domande (L.R. 19/99 art.7).

Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro 10 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento ed assicura il rispetto della legge 241/90.

Le domande vengono ordinate in graduatoria con il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato.

L'anzianità viene computata dal 1961

A parità di anzianità è attribuita preferenza sulla base dei seguenti criteri:

- anzianità di iscrizione nel registro imprese o registro ditte;
- data di spedizione della domanda.

Il responsabile del procedimento pubblica entro 10 giorni dal provvedimento la graduatoria e provvede alla comunicazione del provvedimento ai destinatari sia ammessi che non ammessi.

Se dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso richiedente questi è tenuto a dare al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione indicazione del posteggio prescelto. In assenza di tale precisazione il Comune procede d'ufficio.

Art.25  
Autorizzazione

Copia del provvedimento viene inviata alla Regione Liguria.

L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche abilita alla partecipazione di Fiere su tutto il territorio nazionale (D.Lgs 114/98 art.28 comma 6).

L'eventuale autorizzazione alla vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti dalla legge 287/91 (D.Lgs 114/98 art.28 comma 7 - L.R. 19/99 art.3 comma 2).

L'autorizzazione non può essere rilasciata nel caso in cui non sia disponibile alcun posteggio, oppure non sia disponibile alcun posteggio del settore merceologico indicato dal richiedente.

Art.26  
Revoca dell'Autorizzazione

L'autorizzazione e' revocata :

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
- b) nel caso di decadenza della concessione di posteggio per mancato utilizzo del medesimo: per il mercato in ciascun anno solare per periodi tempo complessivamente maggiori di 4 mesi (17 giornate), salvo il caso di malattia, gravidanza e servizio militare.
- c) nel caso in cui il titolare non sia più provvisto dei requisiti professionali previsti all'art.5 del D.Lgs 114/98.
- d) alla terza contestazione per violazione accertata al presente regolamento
- e) in caso di mancato pagamento del canone di cui all'articolo seguente.

Tali motivazioni vanno contestate all'interessato con lettera raccomandata con l'invito a presentare proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento. Il responsabile assicura l'applicazione della legge 241/90 e conclude il procedimento entro 60 giorni dall'invio della lettera di contestazione (D.Lgs 114/98 art.29 - L.R. 19/99 art.10).

Art.27  
Concessione del Posteggio

L'operatore nell'ambito dello stesso mercato può essere titolare di soli 2 posteggi (L.R.19/99 art.5) Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali: ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.

L'Amministrazione comunale mette a disposizione del concessionario esclusivamente il posteggio identificato da un numero e precisato nelle dimensioni. Il concessionario dovrà rispettare la superficie di vendita concessa e dotarsi delle strutture di vendita, banchi, eventuali frigoriferi, ect. la cui manutenzione sarà onere del concessionario.

In caso di mancato pagamento dei canoni, imposte, tributi previsti per l'esercizio dell'attività la concessione del posteggio può essere sospesa con lettera raccomandata sollecitando contestualmente il saldo delle somme dovute entro 15 giorni dal ricevimento. Qualora il sollecito venga disatteso la concessione del posteggio sarà revocata.

Art.28  
Subingressi

Il trasferimento in gestione od in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte dell'azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione in capo al gestore o al nuovo proprietario, con i titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa (L.R.19/99 art.11).

Il nuovo proprietario o il gestore presenta al Comune comunicazione di inizio attività attestando i requisiti di legge entro sei mesi dall'acquisizione del titolo: solo dopo tale presentazione il nuovo proprietario gestore può iniziare l'attività.

Il Comune comunica all'interessato entro 45 giorni dalla data di comunicazione l'esito favorevole del procedimento, oppure dispone e comunica all'interessato entro 60 giorni con provvedimento motivato il divieto a proseguire l'attività.

Art.29  
Criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori  
(D.Lgs 114/98 art.28 comma 15)

La qualità di agricoltore è provata mediante acclusione alla domanda del certificato di iscrizione negli appositi elenchi dei Coltivatori Diretti e della certificazione rilasciata dal Sindaco attestante dove si trova l'azienda agricola o i terreni. Tale certificazione deve essere rinnovata annualmente.

La certificazione deve contenere il possesso dei requisiti di cui alla legge 59/62, gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, la localizzazione dei terreni e l'ampiezza della superficie utilizzata, l'analitico e puntuale elenco dei prodotti allevati o coltivati per la vendita, la data di inizio dell'esercizio dell'attività di agricoltore.

Hanno priorità nell'assegnazione i coltivatori diretti che hanno fondi nell'ambito della provincia.

Le domande vengono ordinate secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato.

A parità di presenze costituisce titolo preferenziale la maggiore anzianità di esercizio dell'attività, da autocertificare a cura del richiedente.

## PARTE QUINTA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

### Art.30 Condizioni climatiche

Il commercio su aree pubbliche si attua sulle aree indicate con qualsiasi condizione di tempo.

Tuttavia in condizioni di particolari eventi meteorologici sfavorevoli (precipitazioni nevose importanti, tempeste di vento, ect.) è facoltà della Polizia Municipale annullare la manifestazione ed il relativo computo delle presenze.

In caso di peggioramento improvviso delle condizioni climatiche che minacci la regolare esecuzione dell'attività commerciale la Polizia Municipale stabilisce la fine anticipata delle operazioni di vendita

### Art.31 Accesso degli operatori

I concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita 60 minuti prima dall'inizio dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita e debbono rimuovere le loro attrezzature non oltre 60 minuti dal termine.

Il banco dovrà essere collocato davanti al furgone dove previsto con il rispetto della superficie assegnata.

L'operatore che raggiunga l'area mercatale dopo l'ora di inizio dell'attività di vendita perderà per quel giorno il diritto al posteggio. Se l'operatore raggiunge il mercato entro 15 minuti dall'inizio dell'attività di vendita può partecipare alle assegnazione provvisorie solo dopo le operazioni di "spunta".

Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le merci esposte, attrezzature di vendita ed il mezzo adibito al trasporto della merce ove previsto.

E' vietato lasciare il posteggio prima dell'ora consentita se non per motivi ritenuti giustificati dalla Polizia Municipale.

## Art.32 Registrazioni delle presenze

La polizia municipale registrerà le presenze dell'inizio dell'attività di vendita. Sono considerate giustificate le assenze per motivi di malattia, gravidanza, militare, e condizioni atmosferiche avverse constatate in loco al momento dell'inizio delle vendite dalla Polizia Municipale.

L'interessato provvederà a certificare presso la Polizia Municipale le proprie assenze entro e non oltre 15 giorni dall'evento, in caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data del timbro postale; tali assenze non saranno computate nel calcolo delle assenze previste per la decadenza della concessione.

Altre assenze (compreso le ferie) non potranno protrarsi in ciascun anno solare per periodi tempo complessivamente maggiori di 4 mesi (17 giorni), generando dopo tale limite la decadenza della concessione.

## Art.33 Posteggi occasionalmente non occupati

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sul mercato (D.Lgs 114/98 art.28 comma 11). Alle assegnazioni occasionali partecipano, esaurite le operazioni di spunta, anche i concessionari che sono arrivati entro 15 minuti dall'ora di inizio delle vendite

Il soggetto legittimato all'occupazione del posteggio vacante dovrà rispettare il genere merceologico alimentare e non alimentare del settore dove si è verificata l'assenza e dovrà occupare il posteggio entro 15 minuti dall'assegnazione.

La Polizia Municipale nell'assegnare il posteggio temporaneo provvede all'esazione del canone giornaliero.

L'operatore presente che non abbia ottenuto l'assegnazione provvisoria per esaurimento delle disponibilità sarà comunque considerato presente ai fini del computo delle presenze.

In caso di cessione di azienda il cui titolare non sia titolare di concessione dovrà comunque essere riconosciuta al subentrante l'anzianità di frequenza del dante causa come da graduatoria risultante dal registro tenuto dalla Polizia Municipale.

## Art.34

### Sistemazione delle attrezzature di vendita

Le coperture dei posteggi devono avere un'altezza minima di metri 2,30 dal suolo misurata a partire dalla loro parte più bassa e sul fronte di vendita.

L'esposizione delle merci sui banchi o sugli autobanchi deve essere effettuata in modo tale non ostruire la visuale dei banchi di vendita confinanti e limitrofi. Non è ammesso l'uso di amplificatori acustici, se non autorizzati dalla Polizia Municipale.

Tutte le merci esposte sono considerate in vendita: è fatto obbligo di esporre il prezzo di vendita.

La merce dovrà essere esposta sui banchi ad una altezza di 50 cm da terra: possono derogare dalle presenti disposizioni i venditori di cornici e quadri, fiori, ferramenta, generi casalinghi, e calzature.

Gli operatori che vendono merci usate dovranno esporre un cartello indicante "Vendita Merci Usate" con dimensioni minime di 60x 80 cm ed essere muniti di denuncia di inizio attività presentata al Sindaco ai sensi dell'art.126 comma 2 e art. 17 bis del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

## Art.35

### Norme comportamentali

E' fatto obbligo agli operatori di tenere sempre un contegno educato verso i colleghi, il pubblico, gli addetti della Polizia Municipale ai quali, ad ogni eventuale richiesta, dovranno esibire documenti e chiarimenti.

## Art.36 Regolazione della circolazione

Nell'ambito dell'area pubblica stabilita per il commercio la circolazione e la sosta dei veicoli e' vietata, da specifica determina del Responsabile della Polizia Municipale, da 150 minuti prima l'ora di inizio vendite fino a 60 minuti dopo l'ora fine vendite con esclusione dei mezzi degli operatori: l'area dovrà essere liberata da ogni ingombro 60 minuti prima dell'ora di inizio delle vendite.

Nei 60 minuti che precedono l'inizio delle vendite e nei 60 minuti che seguono l'ora fissata per la fine delle vendite l'operatore dovrà garantire il transito dei colleghi. Analogamente dovrà essere garantito il transito degli operatori con assegnazione provvisoria di posteggio vacante nei 15 minuti successivi l'ora di inizio delle vendite.

Lo spazio tra i banchi dovrà essere lasciato libero da ingombri per consentire la circolazione pedonale.

Durante l'orario di funzionamento del mercato l'operatore è tenuto a rimuovere le proprie attrezzature qualora richiesto dalla Polizia Municipale.

Eventuali deroghe per esigenze motivate potranno essere autorizzate dalla Polizia Municipale.

## Art.37 Operazioni di sgombero

Le operazioni di sgombero devono essere iniziate e completate entro 60 minuti dall'orario di fine delle vendite: non e' possibile lasciare il posteggio prima della fine dell'orario di vendita. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate dalla Polizia Municipale.

Gli operatori dovranno lasciare il posteggio nelle condizioni in cui lo trovano, libero da ingombri e da sporcizia, utilizzando i sacchetti ed i contenitori messi a disposizione dal Comune.

## Art.38

### Divieti

E' vietato vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. E' vietato vendere ed esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi (D.Lgs.114/98 art.30 comma 5).

E' vietato vendere merce contraffatta, esercitare la vendita con sistema dell'imbonimento e simili, ed utilizzare amplificatori del suono (con eccezione dei venditori di musicassette, CD, dischi).

E' vietato esercitare il mestiere di indovino e di suonatore ambulante.

E' vietato uccidere e spennare pollame, conigli o qualsiasi altro animale.

E' vietato manomettere anche in minima parte il suolo pubblico, piantare chiodi, legare corde, spaghi o altro agli alberi, ai pali della luce, ai segnali stradali o alle facciate dei caseggiati vicini.

E' vietato abbandonare il proprio posteggio senza giustificato motivo.

## Art.39

### Contestazioni

Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l'inoltro alla sede legale del concessionario di una lettera raccomandata R/R contenente gli estremi della contestazione (data, ora, articolo del regolamento infranto, eventuali note).

Il responsabile del procedimento assicura l'applicazione della legge 241/90. L'operatore potrà presentare una memoria scritta a propria difesa entro 10 giorni dal ricevimento.

Il responsabile del procedimento conclude il procedimento entro 60 giorni dall'invio della lettera di contestazione (D.Lgs 114/98 art.29 - L.R. 19/99 art.10) con l'archiviazione se le giustificazioni addotte saranno ritenute valide, o con un provvedimento che sarà:

- un'ammonizione ed una sanzione di euro 100 alla prima violazione accertata;
- sospensione da 1 a 4 giornate mercatali secondo la gravità della violazione commessa alla seconda violazione accertata;
- la revoca della concessione alla terza violazione accertata.